

REGOLAMENTO DI FUNZIONE E GESTIONE DELL'ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI PER GLI AFFIDAMENTI DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA

TITOLO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1 – Istituzione di un elenco aperto di operatori economici per l'affidamento di lavori.

1. È istituito presso la Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A. (di seguito “la Società”) l'elenco aperto di operatori economici per l'affidamento di contratti pubblici di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (di seguito “Elenco”).
2. L'Elenco è utilizzato nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici di lavori di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (in seguito “Codice”) e di cui alle altre disposizioni legislative e regolamentari in tema di affidamenti pubblici ed in tema di lavori pubblici, nonché nel rispetto delle norme di carattere regolamentare ed organizzativo proprie della Società.
3. Le finalità che la Società intende perseguite con l'istituzione del l'Elenco sono:
 - a) introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di lavori che prevedono l'invito, nel rispetto delle superiori previsioni, di operatori economici;
 - b) dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per categorie di lavori e per fasce d'importo, funzionale alle attività di selezione degli operatori economici da invitarsi nell'affidamento di contratti pubblici d'importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
 - c) preconstituire in ogni caso una sintesi aggiornata degli operatori economici presenti nei settori merceologici d'interesse aziendale, ai più generali fini di ricerche di mercato.
4. L'istituzione dell'Elenco non vincola la Società ad avviare acquisizioni o richieste di offerta per le categorie previste; pertanto, l'iscrizione all'Elenco non garantisce l'affidamento di contratti d'appalto di lavori, né genera alcun affidamento in capo all'operatore economico.
5. Nel caso in cui emergano particolari esigenze connesse al singolo contratto ovvero non sia presente una categoria di specializzazione, la Società si riserva la facoltà d'individuare gli operatori economici da invitare alle procedure d'affidamento di contratti d'appalto d'importo inferiore alle soglie di rilevanza europea anche mediante autonome e ulteriori esplorazioni di mercato.

Articolo 2 – Ambito oggettivo d'applicazione

1. Il presente regolamento disciplina e definisce i meccanismi di formazione e aggiornamento dell'Elenco, le categorie di lavori con le relative fasce di importo, le modalità di selezione degli operatori economici e ogni altro profilo di gestione.

2. L'Elenco è utilizzato dalla Società per gli affidamenti e le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) c), d) del Codice.
3. L'Elenco, costituito a seguito di avviso pubblico, è pubblicato sul sito *internet* aziendale, nella sezione "società trasparente", che contiene il *link* alla pagina con le istruzioni agli operatori economici per presentare istanza d'iscrizione.
4. L'avviso di costituzione dell'Elenco è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito *internet* aziendale, in cui è pubblicato anche il presente regolamento, e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo ANAC).

Articolo 3 – Soggetti ammessi a presentare istanza d'iscrizione all'elenco di operatori economici

1. Sono ammessi a presentare istanza di iscrizione all'Elenco gli operatori economici di cui all'articolo 65 del Codice in possesso dei requisiti di ordine generale e speciali di cui ai successivi articoli 8 e 9, ad eccezione dei raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) del Codice.
2. Resta ferma la possibilità per gli operatori economici iscritti di costituire raggruppamenti temporanei in sede di consultazione da parte della Società, anche con soggetti non inclusi nell'Elenco.

Articolo 4 – Durata dell'Elenco

1. L'elenco è permanente.
2. La Società si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento ovvero gli allegati allo stesso.
3. In tale caso verrà dato apposito avviso pubblico, nelle medesime modalità utilizzate per il presente regolamento in quanto applicabili.
4. Le modalità e la durata dell'iscrizione sono disciplinate al successivo Titolo III.

Articolo 5 - Divieti

1. È vietato presentare più domande per la medesima fascia d'importo relativa alla singola categoria di lavori individuata.
2. La piattaforma di approvvigionamento digitale (di seguito "Piattaforma") impedisce la presentazione di più richieste da parte del medesimo operatore economico per la singola categoria e per la medesima fascia d'importo.

TITOLO II

ARTICOLAZIONE DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI

Articolo 6 – Articolazione dell'elenco di operatori economici

1. L'elenco è articolato nelle categorie di lavori di cui all'allegato A al presente regolamento.
2. Ogni categoria di lavori è suddivisa in fasce di importo, in relazione alle quali sono previsti specifici requisiti di iscrizione secondo quanto previsto nel presente regolamento.

Articolo 7 – Categorie e fasce d'importo dei lavori

1. Gli operatori economici esecutori di lavori sono iscritti per categorie di lavori e, all'interno di ciascuna categoria, per fasce d'importo.
2. Le categorie di lavori sono quelle di cui all'Allegato A al presente regolamento.
3. Le fasce di importo sono quelle di seguito indicate:
 - prima fascia d'importo inferiore ad € 40.000,00;
 - seconda fascia d'importo da € 40.000,00 fino ad € 150.000,00;
 - terza fascia d'importo da € 150.000,01 fino ad € 258.000,00;
 - quarta fascia d'importo da € 258.000,01 fino ad € 516.000,00;
 - quinta fascia d'importo da € 516.000,01 fino ad € 1.033.000,00;
 - sesta fascia d'importo da € 1.033.000,01 fino ad € 1.500.000,00;
 - settima fascia d'importo da € 1.500.000,01 fino ad € 2.582.000,00;
 - ottava fascia d'importo da € 2.582.000,01 fino ad € 3.500.000,00;
 - nona fascia d'importo da € 3.500.000,01 fino ad € 5.165.000,00;
 - decima fascia d'importo da € 5.165.000,01 fino alla soglia di cui all'articolo 14 del Codice.
4. L'iscrizione in una fascia d'importo comporta l'iscrizione anche nelle fasce d'importo inferiori; conseguentemente l'operatore economico iscritto ad una fascia potrà essere interpellato per gli eventuali successivi affidamenti di valore ricompreso nella fascia di importo indicata all'atto di iscrizione e nelle fasce di importo inferiore, ove esistenti.

Articolo 8 - Requisiti di carattere generale per l'iscrizione

1. Ai fini dell'iscrizione, gli operatori economici devono possedere e mantenere per tutta la durata dell'iscrizione i requisiti di carattere generale di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.
2. Per le categorie di lavori che comportano l'esecuzione delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, individuate all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui gli stessi hanno la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.
3. Ai fini dell'iscrizione gli operatori economici devono altresì possedere e mantenere per tutta la durata dell'iscrizione, per ogni categoria di lavori e fascia di importo, i requisiti di carattere generale e i requisiti di carattere speciale individuati nel presente regolamento.

4. Gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata in conformità alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e provvedono a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica intervenuta con le medesime modalità.
5. Mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata in conformità alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli operatori economici possono attestare altresì il conseguimento delle certificazioni di qualità, avendo cura di allegare, qualora in possesso, le certificazioni: SA8000, ISO/IEC 27001, ISO 50001, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 39001, ISO 14064-1 e UNI/Pdr 125.
6. Con le medesime modalità di cui al comma 5 possono altresì essere prodotti ulteriori documenti attestanti il possesso di ulteriori requisiti, dati o informazioni ritenuti rilevanti per la categoria d'interesse ai fini dell'iscrizione.
7. Gli operatori economici iscritti nell'Elenco devono espressamente comunicare alla Società, mediante le apposite funzioni previste dalla Piattaforma, tutte le variazioni che rilevino ai fini dell'iscrizione all'Elenco stesso, ivi incluse le variazioni soggettive che implicino un'effettiva modifica del soggetto giuridico.

Articolo 9 – Requisiti di carattere speciale per l'iscrizione

1. Ai fini dell'iscrizione, per le fasce d'importo pari od inferiore a € 150.000,00, gli operatori economici devono possedere i seguenti requisiti di ordine tecnico ed organizzativo:
 - a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per un'attività pertinente all'oggetto della categoria di specializzazione medesima. L'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia dev'essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 al Codice;
 - b₁) volume d'affari in lavori analoghi a quelli della categoria per cui è richiesta l'iscrizione eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la domanda di iscrizione di importo non inferiore a € 39.999,99, se si richiede l'iscrizione per l'intervallo di importo corrispondente alla prima fascia di cui al precedente articolo 7;
 - b₂) volume d'affari in lavori analoghi a quelli della categoria per cui è richiesta l'iscrizione eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la domanda di iscrizione di importo non inferiore a € 150.000,00, se si richiede l'iscrizione per l'intervallo di importo corrispondente alla seconda fascia di cui al precedente articolo 7;

c) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore, nel quinquennio antecedente la domanda di ammissione o l'istanza di rinnovo, al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio medesimo; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera b1) o di cui alla lettera b2);

d) adeguata attrezzatura tecnica.

2. Il possesso dell'attestazione SOA relativa alla categoria di lavori per cui è richiesta l'iscrizione integra i requisiti di cui al comma 1.

3. Per i lavori relativi alla categoria di lavori OG 13, fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli operatori economici devono altresì presentare l'attestato di buon esito dei lavori analoghi sopra citati rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni a cui si riferiscono i lavori analoghi eseguiti.

4. Ai fini dell'iscrizione, per le fasce d'importo superiore a € 150.000,00, gli operatori economici devono possedere le attestazioni SOA necessarie ad eseguire i lavori di cui alle categorie di lavori specificati nell'Allegato A al presente regolamento secondo i seguenti importi:

a) classifica I se si richiede l'iscrizione per l'intervallo di importo corrispondente alla terza fascia di cui al precedente articolo 7;

b) classifica II se si richiede l'iscrizione per l'intervallo d'importo corrispondente alla quarta fascia di cui al precedente articolo 7

c) classifica III se si richiede l'iscrizione per l'intervallo d'importo corrispondente alla quinta fascia di cui al precedente articolo 7;

d) classifica III-bis se si richiede l'iscrizione per l'intervallo d'importo corrispondente alla sesta fascia di cui al precedente articolo 7;

e) classifica IV se si richiede l'iscrizione per l'intervallo d'importo corrispondente alla settima fascia di cui al precedente articolo 7;

f) classifica IV-bis se si richiede l'iscrizione per l'intervallo d'importo corrispondente alla ottava fascia di cui al precedente articolo 7;

g) classifica V se si richiede l'iscrizione per l'intervallo d'importo corrispondente alla nona fascia di cui al precedente articolo 7;

f) classifica VI se si richiede l'iscrizione per l'intervallo d'importo corrispondente alla decima fascia di cui al precedente articolo 7.



TITOLO III

PROCEDURA D'ISCRIZIONE

Articolo 13 – Adempimenti per l'iscrizione all'elenco aperto degli operatori economici

1. L'iscrizione all'Elenco è consentita senza limitazioni temporali. L'elenco degli operatori economici regolarmente iscritti nell'Elenco è pubblicato su sito *internet* aziendale.
2. Per poter presentare domanda d'iscrizione, è necessario accedere alla Piattaforma raggiungibile all'indirizzo *internet* <https://cavspa-appalti.maggiolicloud.it>, entrando, all'interno della Sezione "elenco operatori economici", nella pagina "Bandi e avvisi d'iscrizione".
L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del regolamento eIDAS ovvero tramite il rilascio di specifiche credenziali. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare per l'accesso alla Piattaforma. Per i requisiti tecnici, la registrazione e l'accesso dell'operatore economico alla propria area riservata della Piattaforma, si rimanda al documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" scaricabile dalla sezione "Documenti" della voce "Accesso area riservata" della Piattaforma.
3. Per le modalità con cui presentare la domanda d'iscrizione, con cui formulare alla Società richieste di chiarimenti e con cui procedere al rinnovo dell'iscrizione si rimanda al documento "Guida per l'iscrizione ad un Elenco operatori" scaricabile dalla sezione "Documenti" della voce "Istruzioni e manuali" della Piattaforma.
4. La domanda d'iscrizione dev'essere sottoscritta digitalmente da un rappresentante legale dell'operatore economico.
5. Entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della domanda d'iscrizione, la Società conclude l'esame della medesima dando comunicazione all'istante dell'accoglimento o del rigetto della domanda, mediante la Piattaforma e a mezzo Posta Elettronica Certificata. Detto termine può essere prorogato fino a novanta giorni in ragione della numerosità delle istanze pervenute.
6. Nell'ipotesi in cui la domanda d'iscrizione presenti omissioni, inesattezze o irregolarità, la Società comunica all'istante le carenze riscontrate, assegnando allo stesso un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per la sanatoria delle stesse.
7. Con la comunicazione di cui al comma 6, i termini di cui al comma 5 sono sospesi. Detti termini ricominciano a decorrere:

- il decimo giorno successivo alla data di trasmissione dei documenti inviati dall'operatore economico, a seguito della richiesta della Società;
- il giorno successivo alla scadenza del termine assegnato dalla Società per l'integrazione o rettifica della documentazione, nel caso in cui l'operatore non abbia risposto.

8. In mancanza di comunicazione da parte della Società, trascorso il termine di cui al comma 5, la domanda d'iscrizione deve intendersi come accolta.

9. La Società può, in qualsiasi momento, procedere alla verifica del possesso e della permanenza dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione dall'operatore economico, ferma restando la facoltà di proroga del termine.

Articolo 14 - Comunicazioni

1. Ogni comunicazione tra la Società e l'operatore economico avviene per il tramite della Piattaforma.
2. All'atto della registrazione, gli operatori economici sono tenuti ad indicare direttamente sulla Piattaforma l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata quale domicilio digitale da utilizzare ai fini delle comunicazioni, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; gli operatori economici transfrontalieri devono indicare un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento eIDAS.
3. Con l'invio delle comunicazioni di cui al comma 1, la Piattaforma inoltra anche una comunicazione all'indirizzo Posta Elettronica Certificata o a quello e-mail inseriti dall'operatore economico all'atto dell'iscrizione.
4. Per ogni comunicazione con la Società relativa all'iscrizione all'Elenco, gli operatori economici devono utilizzare la Piattaforma.
5. Non saranno prese in considerazione comunicazioni trasmesse con mezzi di comunicazione diversi dalla Piattaforma.

Articolo 15 – Durata dell'iscrizione

1. L'iscrizione è valida per un anno ed è soggetta a rinnovo. La data di scadenza della validità dell'iscrizione è comunicata all'operatore economico iscritto, a mezzo Posta Elettronica Certificata, trenta giorni naturali antecedenti la scadenza della medesima.
2. L'operatore economico, una volta scaduta la validità della sua iscrizione, non può essere interpellato fino al completamento del rinnovo.
3. All'istanza di rinnovo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 8 dell'articolo 13.
4. Gli operatori economici iscritti nell'Elenco hanno l'obbligo di aggiornare tempestivamente i dati forniti ed i requisiti dichiarati al momento della richiesta d'iscrizione in caso di loro modifica. Le variazioni



afferenti modifiche soggettive dell'operatore economico dovranno essere comunicate tramite la sezione "comunicazioni", la Società provvede a recepirle o indicare all'operatore la corretta modalità di gestione.

5. In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo entro 6 mesi dalla scadenza della validità dell'iscrizione, la Società procede alla sospensione dell'operatore economico. Si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 19.

Articolo 16 - Modalità di attuazione dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento

1. Al fine di ottemperare ai principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, la Società procede, per ogni affidamento di cui all'articolo 50 comma 1 lettere a), c) e d) del Codice, ad indicare nella decisione a contrarre, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, almeno i seguenti elementi:

- a) l'identificazione della categoria di lavori pertinente all'oggetto del contratto da affidare;
- b) valore stimato del contratto da affidare;
- c) la fascia importo della categoria entro cui rientra il valore di cui alla lettera b).

2. In relazione alla lettera a), del comma 1, la decisione a contrarre indica:

- a) in caso di lavori rientranti in più categorie, la categoria prevalente;
- b) in caso di appalti misti di cui all'articolo 14 del Codice, la prestazione prevalente.

3. Si applica la disciplina di cui all'articolo 49 del Codice.

4. Per gli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) del Codice, la Società si riserva la possibilità di procedere all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto in conformità alle procedure aziendali; in questo caso, la decisione a contrarre deve indicare, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b).

Articolo 17 – Modalità per la selezione degli operatori economici da consultare

1. La Società procede alla consultazione dell'Elenco al fine di individuare gli operatori economici validamente iscritti nella categoria e nella fascia d'importo corrispondenti all'oggetto e al valore stimato del contratto da affidare, escludendo l'operatore economico uscente alla sussistenza dei presupposti stabiliti dall'articolo 49, comma 2 del Codice.

2. In relazione alle sole procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e d) del Codice, gli operatori economici di cui al comma 1 sono individuati tra quelli validamente iscritti alla data di protocollo della decisione di contrarre di cui al precedente articolo 16.

Articolo 18 – Cancellazione ed esclusione dall'elenco di operatori economici

1. La Società procede alla cancellazione degli operatori economici dall'Elenco nei seguenti casi:

- a) richiesta di cancellazione formulata tramite istanza formale dell'operatore economico;
- b) mancato rinnovo dell'iscrizione entro i 3 anni dalla scadenza della validità dell'iscrizione;



- c) evidenza, all'esito dell'istruttoria, della presenza di dichiarazioni false e mendaci;
 - d) esecuzione di prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede.
2. Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del presente articolo, la Società comunica all'operatore economico le ragioni per cui intende procedere alla cancellazione dall'Elenco e lo inviterà a presentare, entro il termine di dieci giorni, le proprie controdeduzioni ed ulteriore documentazione. Trascorso tale termine senza che l'operatore produca controdeduzioni si darà luogo alla Cancellazione. Qualora l'operatore presenti controdeduzioni, entro i successivi dieci giorni, in caso di mancato accoglimento delle giustificazioni presentate dall'operatore economico, la Società provvede a comunicarne le ragioni.
3. L'iscrizione all'Elenco dell'operatore economico nei cui confronti è avviato il procedimento di cancellazione di cui al precedente comma 2 è sospesa dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento sino termine dello stesso.
4. Trascorso un anno dalla cancellazione, l'operatore economico oggetto del provvedimento di cancellazione di cui al precedente comma 2 può nuovamente presentare istanza di iscrizione, comprovando l'effettiva riacquisizione dei requisiti.

Articolo 19 – Sospensione dall'elenco di operatori economici

1. La Società procede alla sospensione degli operatori dall'Elenco nei seguenti casi:
- a) mancato rinnovo dell'iscrizione entro il termine di 6 mesi decorrenti dalla data di scadenza dell'iscrizione annuale;
 - b) assenza o sopravvenuta perdita, all'esito dell'istruttoria espletata dalla Società di uno o più requisiti necessari per l'iscrizione all'Elenco;
 - c) rifiuto ingiustificato o mancata produzione della documentazione necessaria alla verifica dei requisiti d'iscrizione all'Elenco entro il termine fissato dalla Società, che comunque non potrà essere inferiore a dieci giorni lavorativi;
 - d) mancata risposta in carenza di idonea o congrua giustificazione all'invito a presentare offerta per almeno tre volte in un biennio.
2. La Società comunica l'intenzione di procedere alla sospensione dall'Elenco e le relative ragioni all'operatore economico, che potrà presentare, entro il termine di dieci giorni, le proprie controdeduzioni ed ulteriore documentazione. Trascorso tale termine senza che l'operatore produca controdeduzioni si darà luogo alla sospensione. Qualora l'operatore presenti controdeduzioni, entro i successivi dieci giorni, in caso di mancato accoglimento delle giustificazioni presentate dall'operatore economico, la Società provvede a comunicarne le ragioni.

3. Successivamente alla sospensione l'operatore economico può in qualunque momento manifestare nuovamente, tramite l'invio di domanda di iscrizione mediante la sezione comunicazioni della Piattaforma, la volontà di iscriversi e permanere nell'elenco, comprovando la riacquisizione dei requisiti e corredando l'istanza di tutti i necessari documenti richiesti.

Articolo 20 – Legge applicabile e foro di competenza

1. Per ogni controversia che dovesse sorgere dall'applicazione del presente regolamento si applica la legge italiana, senza riferimento alcuno alle norme di diritto internazionale privato in materia di conflitto di legge.

2. Per qualsiasi controversia in merito alla validità, interpretazione, esecuzione, attuazione od efficacia del presente regolamento, o comunque connessa o dipendente dallo stesso, ivi compresi i provvedimenti che la Società assumerà nei confronti degli operatori economici, è competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia.

Articolo 21 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali necessari per l'iscrizione all'elenco avverrà nei modi e nelle forme previste dall'Informativa privacy presente all'interno del portale. Per maggiori informazioni si rimanda integralmente a quest'ultima.



ALLEGATO A
AL REGOLAMENTO DI FUNZIONE E GESTIONE DELL'ELENCO APERTO DI OPERATORI
ECONOMICI PER GLI AFFIDAMENTI DI CONTRATTI D'APPALTO DI LAVORI DI IMPORTO
INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA DI CONCESSIONI AUTOSTRADALI
VENETE – CAV S.P.A

ELENCO DELLE CATEGORIE DI LAVORI

Codice	Denominazione Categoria
OG1	Edifici civili e industriali
OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
OG4	Opere d'arte nel sottosuolo
OG5	Dighe
OG6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG7	Opere marittime e lavori di dragaggio
OG8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG9	Impianti per la produzione di energia elettrica
OG10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
OG11	Impianti tecnologici
OG12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
OG13	Opere di ingegneria naturalistica
OS1	Lavori in terra
OS2A	Superfici decorate in beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
OS2B	Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
OS3	Impianto idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS4	Impianti elettromeccanici trasportatori
OS5	Impianti pneumatici ed antintrusione
OS6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS7	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
OS8	Opere di impermeabilizzazione
OS9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS10	Segnaletica stradale non luminosa
OS11	Apparecchiature strutturali speciali
OS12A	Barriere stradali di sicurezza
OS12B	Barriere paramassi, fermaneve e simili
OS13	Strutture prefabbricate in cemento armato
OS14	Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
OS15	Pulizie di acque marine, lacustri, fluviali
OS16	Impianti per centrali di produzione energia elettrica
OS17	Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS18A	Componenti strutturali in acciaio

OS18B	Componenti per facciate continue
OS19	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
OS20A	Rilevamenti topografici
OS20B	Indagini geognostiche
OS21	Opere strutturali speciali
OS22	Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS23	Demolizione di opere
OS24	Verde e arredo urbano
OS25	Scavi archeologici
OS26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS27	Impianti per la trazione elettrica
OS28	Impianti termici e di condizionamento
OS29	Armamento ferroviario
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS31	Impianti per la mobilità sospesa
OS32	Strutture in legno
OS33	Coperture speciali
OS34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
OS35	Interventi a basso impatto ambientale